



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 del 28/12/2023

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **15:50**, a seguito di invito diramato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di prima convocazione. La seduta è Ordinaria.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri comunali come appresso indicati:

Nome	Ruolo	Presente	Assente
VERGINE FABIO	Sindaco	Si	
TUNDO LOREDANA	Consigliere	Si	
MANDORINO PIERLUIGI	Consigliere	Si	
SPARAPANE MASSIMO	Consigliere	Si	
GARZIA DIEGO	Consigliere		Si
SAMBATTI ANGELO LUIGI	Consigliere	Si	
GATTO ANDREA	Consigliere	Si	
CONGEDO ANNA MARIA	Consigliere	Si	
MARIANO EMANUELE	Consigliere	Si	
LAGNA PIERO LUCIANO	Consigliere	Si	
ANTONICA ANNA	Consigliere	Si	
MICELI DAVIDE	Consigliere	Si	
SABATO FRANCESCO	Consigliere	Si	
MELE STEFANIA	Consigliere	Si	
AMANTE MARCELLO PASQUALE	Consigliere	Si	
ANTONICA ALESSANDRA	Consigliere	Si	
ANTONACI ANTONIO	Consigliere	Si	

Totale Presenti: 16

Totale Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Francesco Sabato** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**

Partecipa **Il Segretario Generale Consuelo Tartaro**

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento posto al punto 6) dell'o.d.g. odierno.

Prima della relazione introduttiva, il cons. Amante chiede notizie riguardo la pregiudiziale presentata in data odierna, a firma dei conss. Amante, Antonica Alessandra, Antonica Anna, Mariano Emanuele e Loredana Tundo, acquisita al protocollo generale n. 0082829, per il ritiro e conseguente rinvio della discussione dei punti 6), 7) e 8) posti all'odierno ordine del giorno, per le motivazioni in essa riportate.

Il Presidente invita la Segretaria Generale a fornire chiarimenti nel merito.

Seguono altri interventi di alcuni consiglieri, al termine dei quali il Presidente, data lettura della pregiudiziale a firma dei conss. Amante + 4, allegata al presente verbale quale parte integrante (Allegato A), pone ai voti l'accoglimento della proposta di ritiro e rinvio della discussione dei punti 6), 7) e 8) dell'o.d.g. odierno.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 16

Consiglieri Votanti n. 15

Consiglieri astenuti n. 1 (Antonaci)

Voti favorevoli n. 5 (Tundo, Mariano, Antonica Anna, Amante, Antonica Alessandra)

Voti contrari: n. 10

DELIBERA

di **non accogliere** la proposta di questione pregiudiziale così come presentata.

^^^

Si prosegue con la trattazione dell'argomento posto al punto 6) dell'ordine del giorno, sul quale è invitato a relazionare l'Assessore ai Lavori pubblici e patrimonio, Carmine Perrone.

Si registra la dichiarazione della cons. Antonica Alessandra, la quale dichiara che il gruppo PD non parteciperà alla discussione del presente punto all'o.d.g. Pertanto, alle ore 17,05 **le conss. Antonica Anna e Antonica Alessandra si allontanano dall'aula. I presenti sono n. 14.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto l'abolizione a decorrere dall'anno 2020 dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), demandando la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) alle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783;

che ad opera del sopra richiamato disposto normativo è stata, pertanto, introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2020 la nuova IMU, la quale ha assorbito la previgente disciplina relativa alla TASI (Tributo sui servizi indivisibili) istituita dalla legge n. 147/2013;

che il comma 780 della legge n. 160/2019 ha, altresì, disposto l'abrogazione dell'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e dell'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

che il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi

uso destinati e di qualsiasi natura, compresi i terreni agricoli, ad eccezione dell'abitazione principale o assimilata, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

che ai sensi del comma 741 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

che ai sensi del successivo comma 742 il Comune è soggetto attivo di imposta e dunque ente impositore in relazione alla nuova IMU;

che i soggetti passivi di imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; è, altresì, soggetto passivo di imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario con riferimento alle aree demaniali, il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria;

che ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge n. 160/2019 il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definite alle lettere b) e c) del successivo comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

che sono assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili, determinato ai sensi dell'art. 1, commi 745 e 746, della legge n. 160/2019;

DATO ATTO:

che, ai sensi dell'art. 1, comma 744, della legge n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, ad eccezione degli immobili posseduti dai comuni che insistono sul rispettivo territorio;

che, ai sensi del successivo comma 753 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

trova applicazione l'aliquota dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento riservata allo Stato; l'ente, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO:

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.05.2023, anche in esecuzione dell'atto di indirizzo approvato con deliberazione di G.C. n. 210 del 18.05.2023, sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023, così come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,50%	200,00 EURO
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DA ANZIANI E DISABILI CLASSIFICATA IN CATEGORIA A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,50%	200,00 EURO
ALLOGGI ASSEGNNATI DAGLI IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1,06%	200,00 EURO
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	0,10%	-
FABBRICATI GRUPPO "D" (ESCLUSO D/10)	1,06%	-
FABBRICATI GRUPPO "D" ADIBITI AD ATTIVITA' DI FRANTOIO, A CONDIZIONE CHE IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE O TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE VI ESERCITI L'ATTIVITA DI MOLITURA	0,76%	-
FABBRICATI GRUPPO "D" UBICATI IN ZONA ZES	0,76%	-
ALTRI FABBRICATI	1,06%	-
IMMOBILI ACCATASTATI IN CATEGORIA C/1, C/3 E D/2, A CONDIZIONE CHE IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE O TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE VI ESERCITI L'ATTIVITA	1,00%	-
AREE FABBRICABILI	1,06%	-
TERRENI AGRICOLI	1,06%	-

DATO ATTO, altresi:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.07.2020 è stato approvato il *"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU"*, conforme alla disciplina introdotta dall'art. 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2021 è stata approvata l'integrazione al su richiamato Regolamento, con l'introduzione dell'art. 14-bis, afferente agli immobili posseduti da soggetti non residenti nel Territorio dello Stato, al fine di adeguarlo alla disposizione introdotta dall'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

RILEVATO inoltre:

che, per effetto dell'art. 81 della Legge n. 197/2022, è stato integrato il comma 759 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'Imposta municipale propria, introducendo un'ulteriore fattispecie alla lettera g-bis) la quale dispone testualmente "*gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziale penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo le modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione*";

che il comma 751 della legge n. 160/2019 dispone con riferimento ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dall'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022;

RICHIAMATI:

- l'art. 7, comma 1, lettera f) del vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU" con il quale è stata introdotta l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare (e delle relative pertinenze) posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160/2019);
- l'art. 9, comma 1 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU", ai sensi del quale sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; ai sensi del successivo comma 7 l'assimilazione opera nei confronti di tutti i comproprietari del fondo, anche qualora lo stesso venga condotto da un solo soggetto in possesso dei requisiti;
- l'art. 18 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU" con il quale è stata introdotta l'esenzione IMU per gli immobili concessi in comodato gratuito registrato al Comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160/2019);

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- il comma 756 della Legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 1, comma 837, lettera a) della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 160/2019. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il Decreto dianzi richiamato;
- il comma 757, ai sensi del quale, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a

quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, che costituisce parte integrante della delibera stessa, che priva del suddetto prospetto non è idonea a produrre i suoi effetti;

- il comma 767 ai sensi del quale le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, inserendo il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 ed il testo del Regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, dando atto che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'articolo 1, comma 837, lettera b) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con il quale è stato integrato il su richiamato comma 767 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, disponendo che, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al terzo periodo del medesimo comma 767, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

RILEVATO:

che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 172 del 25.07.2023) sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

che ai sensi del succitato Decreto:

- i comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al punto precedente;
- l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote;
- la delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso la surrichiamata applicazione informatica, non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771, della legge n. 160/2019;
- le aliquote stabilite dai Comuni nel prospetto hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione l'Ente è tenuto a inserire il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto decorre dall'anno di imposta 2024;

CONSIDERATO:

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibile ai Comuni l'applicazione informatica per l'approvazione del "Prospetto delle aliquote" IMU, prevedendo un periodo di sperimentazione conclusosi il 31 ottobre;

- che la sperimentazione ha evidenziato delle criticità, ragion per cui nella legge n. 170 del 27 novembre 2023, di conversione del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, è stato introdotto l'articolo 6-ter, il quale prevede che: "*In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate nel prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025*";

DATO ATTO che le aliquote approvate dall'Ente per l'anno di imposta 2023 risultano conformi alle fattispecie previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

RITENUTO, per quanto sopra, di confermare per l'anno di imposta 2024 le aliquote del tributo IMU già approvate per l'anno di imposta 2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.05.2023;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del federalismo fiscale;

VISTO il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato 2);

UDITI gli interventi di cui all'allegato resoconto;

UDITE le dichiarazioni di voto favorevole dei cons. Sambati, Mandorino, Congedo, Mele; di voto contrario dei cons. Tundo, Amante, Mariano; di astensione del cons. Antonaci;

CON VOTAZIONE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Consiglieri Presenti	n. 14
Consiglieri Votanti	n. 13
Consiglieri astenuti	n. 1 (Antonaci)
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 3 (Tundo, Mariano, Amante)

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si hanno per integralmente richiamate e trascritte:

1. di approvare, per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), già vigenti nell'anno di imposta 2023, così come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,50%	200,00 EURO
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDOTA DA ANZIANI E DISABILI CLASSIFICATA IN CATEGORIA A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,50%	200,00 EURO
ALLOGGI ASSEGNNATI DAGLI IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1,06%	200,00 EURO
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	0,10%	-
FABBRICATI GRUPPO "D" (ESCLUSO D/10)	1,06%	-
FABBRICATI GRUPPO "D" ADIBITI AD ATTIVITA' DI FRANTOIO, A CONDIZIONE CHE IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE O TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE VI ESERCITI L'ATTIVITA' DI MOLITURA	0,76%	-
FABBRICATI GRUPPO "D" UBICATI IN ZONA ZES	0,76%	-
ALTRI FABBRICATI	1,06%	-
IMMOBILI ACCATASTATI IN CATEGORIA C/1, C/3 E D/2, A CONDIZIONE CHE IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE O TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE VI ESERCITI L'ATTIVITA'	1,00%	-
AREE FABBRICABILI	1,06%	-
TERRENI AGRICOLI	1,06%	-

2. di stabilire con riferimento all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, che l'assimilazione all'abitazione principale troverà applicazione per una sola unità immobiliare e per le relative pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
3. di stabilire che l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, limitatamente alla quota comunale, troverà applicazione previa presentazione, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune;
4. di stabilire che, al fine di poter beneficiare dell'aliquota agevolata prevista per gli immobili ad uso produttivo del gruppo "D" adibiti a frantoio e per gli immobili accatastati in categoria C/1, C/3 e D/2, nei quali il proprietario o titolare di altro diritto reale eserciti l'attività, il contribuente è tenuto a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
5. di stabilire che, l'aliquota agevolata prevista per gli immobili accatastati in categoria D, ubicati nelle aree

ricadenti nelle zone ZES (istituite con Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, in attuazione del Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo), trovi applicazione a condizione che:

- si tratti di immobili strumentali agli investimenti accatastati in categoria D, realizzati, anche in ampliamento a quelli esistenti, o acquisiti a titolo oneroso da nuove imprese o imprese già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale della ZES;
 - il proprietario dell'immobile o di altro diritto reale sullo stesso coincida con il titolare dell'attività ivi esercitata;
 - vengano rispettate le due condizioni previste dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123/2017 ovvero:
 - le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
 - le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento;
 - il contribuente presenti, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti, indicando gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica ed allegando idonea documentazione probatoria;
6. di dare atto che a decorrere dall'anno 2023 sono esenti da IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria passiva. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione o il venir meno del medesimo diritto;
 7. di dare atto, altresì, che a decorrere dall'anno 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 8. di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui al presente atto trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2024;
 9. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze il "Prospetto delle aliquote IMU", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, entro il 14 ottobre 2024, affinché il medesimo Prospetto sia pubblicato sul sito internet del Ministero entro il 28 ottobre 2024;
 10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2024, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2024.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 14

Consiglieri Votanti n. 13
Consiglieri astenuti n. 1 (Antonaci)
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 3 (Tundo, Mariano, Amante)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesa l'esigenza di rispettare i termini previsti dalla legge.

- Al termine della votazione, rientrano in aula le cons. Antonica Anna e Antonica Alessandra. I presenti sono n. 16.-



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



Direzione Servizi Finanziari e Innovazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero **81** del **15/12/2023**, **Direzione Servizi Finanziari e Innovazione**, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione.

Galatina, **15/12/2023**

Il Responsabile del Servizio
PATERA ANTONIO



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



Direzione Servizi Finanziari e Innovazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero **81** del **15/12/2023**, **Direzione Servizi Finanziari e Innovazione**, **ATTESTA** la regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni.

Galatina, **15/12/2023**

Il Dirigente/Responsabile
PATERA ANTONIO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale
(Consuelo Tartaro)**

**Il Presidente
(Francesco Sabato)**

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- **Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)**

Galatina, lì **28/12/2023**

**Il Segretario Generale
(Consuelo Tartaro)**

